

**Co.Re.Com. Cal/Ro**

**DETERMINA DIRETTORIALE N. 25 DEL 25/01/2016**

**Oggetto:** Archiviazione del procedimento avviato su istanza di Nucera xxxxx /TIM xxx (già Telecom Italia xxx) utenza n. xxxxx.

**IL DIRETTORE DEL CORECOM CALABRIA**

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza, acquisita al prot. n. 15789 del 31 marzo 2015, con cui la ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

la nota del 10 aprile 2015, prot. n. 19591, con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

la nota pervenuta in data 22 aprile 2015, con cui la Società resistente ha prodotto la memoria difensiva nel termine di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento;

le controdeduzioni prodotte dal legale della ricorrente;

Considerato che l'odierna istante lamenta il mancato rientro in Telecom Italia della numerazione in oggetto; la conseguente perdita della numerazione e la mancata risposta ai propri reclami, allegando documentazione da cui risulta che la stessa ha richiesto il rientro in Telecom nel mese di luglio 2014 ed ha inoltrato una disdetta del contratto di abbonamento, attivo con il precedente gestore Vodafone, a mezzo di raccomandata A/R del 24 luglio 2014;

Atteso che la società convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nella controversia *de qua*, per il fatto che la linea in contestazione risultava, all'epoca dei fatti, gestita da altra compagnia telefonica;

Ritenuto che l'eccezione sollevata dalla società resistente sia fondata e meritevole di accoglimento, per come emerge dalla documentazione prodotta in atti, e che, pertanto, il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva della società qui convenuta;

tutto ciò premesso

## DISPONE

- 1) L'archiviazione per inammissibilità del procedimento avviato su istanza di Nucera A. c/ TIM (già Telecom Italia) in data 31 marzo 2015, acquisita al prot. Co.ReCom. Calabria n. 15789, per come stabilito dall'art. 20 del "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, e sue successive modifiche ed integrazioni";
- 2) Dà mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Responsabile del procedimento  
F.to D.ssa Caterina Romeo

Il Direttore del CoReCom Calabria  
F.to Avv. Rosario Carnevale